Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione dell'Ente PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

Vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica del 27/11/2017 protocollo 4182, pervenuta il 29/11/2017, avente per oggetto "preintesa contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate, richiesta di parere";

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009;

Visto l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni
 che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio
 risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del suddetto contratto nonché degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;
- 3) che l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa", nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Funzione pubblica
- che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;

5) che, come risulta dalla relazione del Direttore Luca Bertoni il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004, dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e che in particolare per gli incrementi del fondo derivanti dalla applicazione del comma 5 e dal comma 2 dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999 sono state accertate la disponibilità di bilancio e la formale previsione dell'incremento delle risorse integrative rilevando che il relativo stanziamento è destinato alla corresponsione degli incentivi solo dopo la intervenuta verifica del conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di innovazione dei servizi, correlati ad un aumento delle prestazioni del personale, come previsto dall'art. 11 del CCNL

 che le risorse decentrate sono previste nei capitoli del bilancio di previsione 2017 che presentano la necessaria disponibilità;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio; 1

Attesta

- a) che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.
- b) I contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che sono espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata
- c) I contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali
- d) le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione della contrattazione integrativa a merito e produttività rispetta la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali
- e) le risorse economiche che determinano la costituzione del fondo dello sviluppo delle risorse umane rispettano la disposizione della L. 122 art. 9 comma 2 bis

Lodi, li 29/11/2017

L'Organo di Revisione

Dott. Curioni Fulvio